*Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I*

Anno 109° — Numero 239

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Giovedì, 19 settembre 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. **974.**

**Modificazioni allo statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.**

N. 974. Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, vengono approvate le modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 10, 17, 18, 23 e 24 del vigente statuto della Cassa nazionale mutualità e previdenza per gli addetti all'industria della stampa e della carta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 137. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. **975.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della provincia italiana « Sacra Famiglia », con sede in Alessandria, della Congregazione delle piccole suore della Divina Provvidenza.**

N. 975. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia italiana « Sacra Famiglia », con sede in Alessandria, della Congregazione delle piccole suore della Divina Provvidenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968, n. 976.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Alassio, della Congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice.**

N. 976. Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Maria Ausiliatrice », con sede in Alassio (Savona), della Congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 141. — GRECO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1968, n. 977.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria del Libano.**

N. 977. Decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria del Libano. La casa di procura anzidetta inoltre, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla casa di procura generalizia, con sede in Roma, della Congregazione del terz'ordine di San Francesco di Montpellier, consistente in un fabbricato sito in Roma, adibito a sede dell'ente, di complessivi vani 22, valutato L. 33.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *settembre* 1968
*Atti del Governo, registro n.* 222, *foglio n.* 135. — DI PRETORO

---

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1968.

**Iscrizione in tariffa di un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche denominato « A ter speciale ».**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale sui prodotti oggetto di monopolio di Stato;

Ritenuto che occorre provvedere all'inquadramento di un nuovo tipo di pietrine focaie denominato « A ter speciale » nella classificazione di cui alla predetta legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *H*, in base al prezzo all'uopo proposto dal consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla legge 13 luglio 1965, n. 825, tabella allegato *H*, il seguente tipo di pietrine focaie cilindriche, delle dimensioni di mm. 2,4 di diametro per mm. 25 di lunghezza, è inquadrato nel prezzo di tariffa a fianco segnato:

A ter speciale: L. 250 per pietrina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1968

*Il Ministro*: PRETI

**(8844)**

---

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1968.

**Sostituzione del presidente del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 820, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1958, n. 1260;

Visto il proprio decreto in data 25 agosto 1967, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ispettore generale dott. Luigi Augelli, a seguito del suo collocamento in quiescenza nell'incarico di membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci predetto;

Decreta:

L'ispettore generale dott. Mario Moffa è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del collegio dei sindaci della Cassa marittima adriatica per gli infortuni sul lavoro e le malattie in Trieste, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Luigi Augelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 agosto 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(8586)**

---

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

**Determinazione della misura del contributo dovuto per l'anno 1968 dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti per l'assicurazione farmaceutica ai coloni e mezzadri.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1967, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Decreta:

Per l'anno 1968 il contributo capitario, di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di L. 7368 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini della applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito, in ragione di L. 4912 a carico del concedente e di lire 2416 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(8540)**

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

**Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta A. e G. Giangrasso, sita in Novate Milanese.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i due decreti dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 16 novembre 1954 con i quali la ditta dott. A. e G. Giangrasso fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Novate Milanese (Milano) rispettivamente specialità medicinali chimiche e preparati galenici, limitatamente al fialettaggio, sciroppi, soluzioni in genere e supposte;

Vista la lettera in data 31 luglio 1968 con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di aver cessato definitivamente la propria attività farmaceutica fin dal 30 dicembre 1967 e di aver ceduto ad altra ditta le proprie specialità medicinali;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici concesse alla officina farmaceutica della ditta A. e G. Giangrasso, sita in Novate Milanese (Milano), con i decreti A.C.I.S. in data 16 novembre 1954.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1968

*Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

(8544)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

**Revoca, su rinuncia, in seguito ad attivazione di reparto in altra sede della autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « Byk Gulden Italia » S.p.a., sita in Cormano.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 4356 in data 1° aprile 1968, con il quale la ditta « Byk Gulden Italia », società per azioni, fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Cormano (Milano), via Giotto n. 1, preparati galenici, limitatamente alle forme farmaceutiche: polveri, granulati, compresse, gocce, colliri, sciroppi, pomate, supposte ed ovuli;

Vista la comunicazione in data 19 aprile 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alla autorizzazione a produrre preparati galenici concessa con il decreto ministeriale sopra citato;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione a produrre preparati galenici concessa alla officina farmaceutica della ditta « Byk Gulden Italia » S.p.a. sita in Cormano (Milano), via Giotto n. 1, con il decreto ministeriale n. 4356 in data 1° aprile 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1968

*Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

(8545)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri, sita in Pisa.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 643 in data 26 luglio 1955, con il quale la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri fu autorizzata ad attivare in Pisa, via Pietrasantina n. 43 (ora via Campaldino n. 14), una officina farmaceutica per la produzione a scopo di vendita di specialità medicinali, limitatamente alle preparazioni in fiale, soluzioni in genere, polveri, ovuli e supposte;

Vista la comunicazione in data 31 luglio 1968 con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato di aver cessato definitivamente ogni attività farmaceutica nella officina farmaceutica sopra menzionata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, costituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali concessa alla officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Giovanni Nistri, sita in Pisa, via Campaldino n. 14 con il decreto A.C.I.S. n. 643 in data 26 luglio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Pisa è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1968

*Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

(8546)

---

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

**Revoca, su rinuncia, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « I.C.A. » Istituto chemioterapico appio S.p.a., sita in Roma.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2558 in data 18 marzo 1959, con il quale la ditta « I.C.A. » Istituto chemioterapico appio S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Roma, via Brisse n. 27, spe-

cialità medicinali chimiche, purchè registrate, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nelle forme farmaceutiche fiale, sciroppi e supposte;

Vista la lettera in data 18 maggio 1962 con la quale la ditta suindicata ha comunicato di aver in tale data chiuso definitivamente la propria officina farmaceutica e di aver cessato qualsiasi produzione nel campo farmaceutico;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche, prodotti chimici da usare in medicina e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta « I.C.A. » Istituto chemioterapico appio S.p.a., con sede in Roma, via Brisse n. 27.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Roma è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1968

(8559) *Il Ministro*: ZELIOLI LANZINI

---

DECRETO MINISTERIALE 30 agosto 1968.

**Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, della autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Milanfarma S.p.a., sita in Milano.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 3223 in data 21 settembre 1964, con il quale la ditta Milanfarma S.p.a. fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Milano, via Procaccini n. 4, specialità medicinali chimiche, purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 26 luglio 1968, con la quale la ditta sopra indicata ha dichiarato che l'officina farmaceutica sita in Milano, via Procaccini n. 4 è stata definitivamente chiusa, le attrezzature completamente smantellate e trasferite e ha dichiarato inoltre che in tale sede non intende continuare alcuna produzione nel campo farmaceutico;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422:

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, la autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nella officina farmaceutica della ditta Milanfarma S.p.a. sita in Milano, via Procaccini n. 4, concessa in data 21 settembre 1964 con il decreto ministeriale n. 3223.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 agosto 1968

(8558) *Il presidente*: ZELIOLI LANZINI

---

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

**Autorizzazione alla « Fiumeter », società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « malattie ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Fiumeter », società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, credito, cristalli, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, rischi d'impiego, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « malattie »;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Fiumeter », società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « malattie ».

Roma, addì 9 settembre 1968

(8599) *Il Ministro*: ANDREOTTI

---

DECRETO PREFETTIZIO 3 settembre 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio provinciale di sanità di Lucca.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 1215/15-2, in data 2 luglio 1968, con il quale è stato ricostituito il consiglio provinciale di sanità;

Vista la nota del 24 successivo, con la quale l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha segnalato il dott. Antonio Rossi, medico principale dell'istituto stesso, in sostituzione del dott. Pietro Martinelli;

Attesa pertanto la necessità di far luogo alla nuova nomina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Antonio Rossi è nominato membro del consiglio provinciale di sanità, quale rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in sostituzione del dott. Pietro Martinelli.

Lucca, addì 3 settembre 1968

(8478) *Il prefetto*: PONZANO

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Approvazione di modifiche allo statuto del Consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 5596 in data 19 agosto 1968, sono state approvate, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche allo statuto del Consorzio generale di bonifica nella provincia di Ferrara, con sede in Ferrara, deliberate dall'assemblea generale dei consorziati in data 24 giugno 1968.

(8629)

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.552.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8645)

### Autorizzazione al comune di Lusciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968 il comune di Lusciano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.024.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(8646)

### Autorizzazione al comune di Concerviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Concerviano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.206.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8659)

### Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.730.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8660)

### Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.838.411, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8661)

### Autorizzazione al comune di Monte San Giovanni in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Monte San Giovanni in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.482.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8663)

### Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.286.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8662)

### Autorizzazione al comune di Montopoli di Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Montopoli di Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.410.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8664)

### Autorizzazione al comune di Morro Reatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Morro Reatino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.029.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8665)

### Autorizzazione al comune di Poggio Bustone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Poggio Bustone (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.839.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8666)

### Autorizzazione al comune di Poggio Catino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Poggio Catino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.396.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8667)

### Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.660.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8668)

**Autorizzazione al comune di Rivodutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 6 settembre 1968, il comune di Rivodutri (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.484.592, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8669)**

**Autorizzazione al comune di Montefusco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Montefusco (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.503.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8670)**

**Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Petruro Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.725.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8671)**

**Autorizzazione al comune di Rotondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Rotondi (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.818.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8672)**

**Autorizzazione al comune di Sturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Sturno (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.880.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8673)**

**Autorizzazione al comune di Villamaina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Villamaina (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.574.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8674)**

**Autorizzazione al comune di Paternopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968**

Con decreto ministeriale in data 7 settembre 1968, il comune di Paternopoli (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.152.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(8675)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**455° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e del decreto presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.**

Decreto ministeriale 8 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 200, con il quale la concessione del giacimento di terre con refrattarietà superiore ai 1630° denominata « Moranda », sita in territorio del comune di Lozzolo, provincia di Vercelli, è trasferita ed intestata, dalla data del decreto stesso, alla S.p.a. Antiche Cave Delmastro a Lozzolo (A.C.D.A.L.), con sede in Gattinara, provincia di Vercelli.

Decreto ministeriale 18 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 201, con il quale l'avv. Luigi dell'Aquila, titolare in base al decreto ministeriale 11 aprile 1938 della concessione della sorgente di acqua termale denominata « Terme Angarella » sita in territorio del comune di Ischia, provincia di Napoli, è dichiarato decaduto dalla concessione stessa con effetto decorrente dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 18 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 202, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Litiosa S. Marco » sita nella tenuta del Marucheto in territorio del comune di Grosseto, rilasciata per la durata di anni novanta con decreto ministeriale 9 aprile 1934 al conte Marco Tonci-Ottieri della Ciaia ed alla contessa Adele Tonci-Ottieri della Ciaia rappresentati dal primo, è intestata, con effetto decorrente dal 23 dicembre 1951 a tutto il 13 agosto 1957 per una metà alla contitolare Adele Tonci-Ottieri della Ciaia e per l'altra metà, a parti uguali, ai figli legittimi ed unici eredi del defunto contitolare Marco Tonci-Ottieri della Ciaia: sigg. Francesco Tonci-Ottieri della Ciaia e Marta Tonci-Ottieri della Ciaia in Fanfani (salvi su tale quota i diritti di usufrutto uxorio spetanti alla loro madre Maria Bernardini) tutti i rappresentati della contessa Adele Tonci-Ottieri della Ciaia.

A decorrere dal 14 agosto 1957 la concessione è intestata, a parti uguali, ai sigg. Francesco Tonci-Ottieri della Ciaia e Marta Tonci-Ottieri della Ciaia in Fanfani, rappresentati dal sig. Giovanni Castellani, domiciliato in Grosseto.

Sulla quota parte della metà della concessione sono fatti salvi i diritti di usufrutto uxorio spettanti alla signora Maria Bernardini quale coniuge superstite del defunto contitolare Marco Tonci-Ottieri della Ciaia.

Decreto ministeriale 30 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 347, con il quale la concessione del giacimento di pirite di ferro denominata « Fragne », sita in territorio dei comuni di Chialamberto e Cantoira, provincia di Torino, di cui è titolare la soc. per az. « Miniera di Fragné-Chialamberto », con sede in Novi Ligure, è rinnovata per la durata di anni dieci a decorrere dal 26 agosto 1966.

Decreto ministeriale 8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 390, con il quale la concessione per la coltivazione del giacimento di fluorina e minerali di piombo, argento e zinco denominata « Torgola Navazze », sita in territorio dei comuni di Collio e Bovegno, provincia di Brescia, originariamente accordata alla S.p.a. Mineraria Prealpina con decreto ministeriale 24 marzo 1936 per la durata di anni cinquanta, è intestata, a decorrere dalla data del 31 ottobre 1967 alla S.p.a. « Montecatini-Edison », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 391, con il quale la concessione per la coltivazione del giacimento di fluorina denominata « Paglio e Pignolino », sita in territorio dei comuni di Dossena e S. Giovanni Bianco, provincia di Bergamo, originariamente accordata per la durata di anni venti con decreto ministeriale 17 febbraio 1943 alla Società Mineraria Prealpina, successivamente prorogata per la durata di anni quindici con decreto distrettuale 14 marzo 1963, è intestata, a decorrere dalla data del 31 ottobre 1967 alla S.p.a. « Montecatini-Edison », con sede in Milano.

Decreto ministeriale 8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 392, con il quale la concessione per la coltivazione della miniera di calamina denominata « Dossena Gialla », sito in territorio del comune di Dossena, provincia di Bergamo, accordata in perpetuo alla Società Anonima Prealpina con decreto ministeriale 5 dicembre 1929, è intestata, a decorrere dalla data del 10 novembre 1967, alla S.p.a. « Montecatini-Edison, con sede in Milano.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1968, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 393, con il quale la concessione per la coltivazione del giacimento di fluorina e minerali di piombo, zinco e argento denominata « Torgola », sita in territorio del comune di Collio Val Trompia, provincia di Brescia, è intestata, a decorrere dalla data del 31 ottobre 1967 alla Soc. p. az. « Montecatini-Edison », con sede in Milano.

Decreto del prefetto della provincia di Torino 17 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 10, con il quale al sig. Giovanni Castagneri Ros, residente a Balme, provincia di Torino, è conferita la concessione di utilizzare l'acqua minerale della sorgente denominata « Acqua Pian della Mussa delle sorgenti Sauzè » del territorio del comune di Balme, provincia di Torino, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Napoli 17 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Napoli il 12 giugno 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale alla signora Mina Glatzfelder, con sede in Lacco Ameno, provincia di Napoli, è accordata la proroga della concessione per lo sfruttamento delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Ampliamento Terme Capitello », in località omonima del territorio del comune di Lacco Ameno, provincia di Napoli, per la durata di anni dieci a decorrere dal 13 novembre 1968.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 1° giugno 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio, il 27 giugno 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale è stata conferita alla Società per az. Ricerche e Coltivazioni Minerarie (So.Ri.Co. M.), con sede in Iglesias, provincia di Cagliari, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite e barite denominata « Pianciano » sita nella omonima località del territorio del comune di Bracciano, provincia di Roma, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto dell'ispettore generale capo del distretto minerario di Roma 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale per il Lazio il 24 luglio 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 2, con il quale è stata conferita alla Società per az. Ricerche e Coltivazioni Minerarie (So.Ri.Co.M.), con sede in Iglesias, provincia di Cagliari, la facoltà di coltivare la miniera di fluorite a barite denominata « Pianciano est », sita nella omonima località del territorio del comune di Bracciano, provincia di Roma, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto del prefetto della provincia di Bergamo 14 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 1968, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale alla soc. A.M.A. - Soc. per az., con sede in Milano, è accordata per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione per acque minerali in località denominata « Sorgente Flavia », sita in territorio del comune di Zogno, provincia di Bergamo.

**(8379)**

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 170, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 26 agosto 1966 dal primo archivista del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Cermentini Gino, avverso il provvedimento contenuto nella nota numero 17506 del 3 giugno 1966, in conformità del parere del Consiglio di Stato.

**(8634)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 15

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

| Denominazione del debito | Numero di iscrizione | INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO | Capitale nominale |
|---|---|---|---|
| | | | Lire |
| B.T.N. 5% (1968) | 997 | Società Trezza S.p.A., con sede in Verona. *Annotazione*: Proviene dal B.T.N. 5% 1959, n. 14246 ed è, come quello, ipotecato per cauzione dovuta dalla società titolare a garanzia del contratto di appalto per la riscossione delle imposte di consumo nel comune di Bova Marina (Reggio Calabria) per il periodo 1° giugno 1956-31 maggio 1961. *Annotazione addizionale*: *Apposta l'8 maggio 1962*: Estesa l'ipoteca a garanzia della stessa gestione per il periodo 1° giugno 1961-31 maggio 1966, giusta consenso per scrittura privata a firma autenticata il 24 novembre 1961 da Carlo Florio, notaio in Verona, registrata a Verona il 24 novembre 1961, al n. 14380 - Posizione 491246 . . . . . . | 50.000 |

**(8612)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 180

**Corso dei cambi del 18 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 621,99 | 621,60 | 621,70 | 621,60 | 621,55 | 621,95 | 621,63 | 621,60 | 621,99 | 621,60 |
| $ Can. | 579,35 | 579,20 | 579,25 | 579,25 | 578,75 | 579,30 | 579 — | 579,25 | 579,35 | 579,10 |
| Fr. Sv. | 144,70 | 144,66 | 144,63 | 144,65 | 144,60 | 144,70 | 144,65 | 144,65 | 144,70 | 144,65 |
| Kr. D. | 82,90 | 82,90 | 82,88 | 82,85 | 82,60 | 82,90 | 82,83 | 82,85 | 82,90 | 82,85 |
| Kr. N. | 87,08 | 87,05 | 87,07 | 87,025 | 87 — | 87,08 | 87,04 | 87,025 | 87,08 | 87,05 |
| Kr. Sv. | 120,57 | 120,50 | 120,55 | 120,54 | 120,50 | 120,55 | 120,545 | 120,54 | 120,57 | 120,50 |
| Fol. | 171,05 | 170,99 | 171 — | 170,99 | 171,10 | 171,08 | 170,98 | 170,99 | 171,05 | 171 — |
| Fr. B. | 12,39 | 12,395 | 12,402 | 12,40 | 12,385 | 12,42 | 12,43 | 12,40 | 12,39 | 12,39 |
| Franco francese | 125,06 | 125 — | 125 — | 124,995 | 125 — | 125,09 | 125,01 | 124,995 | 125,06 | 125,05 |
| Lst. | 1484,05 | 1485,44 | 1485,20 | 1485,65 | 1484,25 | 1484,15 | 1485,30 | 1485,65 | 1484,05 | 1485,50 |
| Dm. occ. | 156,47 | 156,485 | 156,51 | 156,475 | 156,50 | 156,48 | 156,46 | 156,475 | 156,47 | 156,45 |
| Scell. Austr. | 24,05 | 24,25 | 24,05 | 24,0490 | 24 — | 24,07 | 24,05 | 24,0490 | 24,05 | 24,05 |
| Escudo Port. | 21,70 | 21,71 | 21,70 | 21,7075 | 21,70 | 21,75 | 21,74 | 21,7075 | 21,70 | 21,70 |
| Peseta Sp. | 8,92 | 8,92 | 8,90 | 8,9210 | 8,90 | 8,92 | 8,93 | 8,9210 | 8,92 | 8,92 |

**Media dei titoli del 18 settembre 1968**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 110,60 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,775 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,30 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 97,875 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,675 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,725 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 95,80 |
| Id. 5,50 % (Edilizia scolastica) | 99,80 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,55 |
| Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 99,125 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 99,975 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 100 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato:* ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 18 settembre 1968**

| | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 621,615 |
| 1 Dollaro canadese | 579,125 |
| 1 Franco svizzero | 144,65 |
| 1 Corona danese | 82,84 |
| 1 Corona norvegese | 87,032 |
| 1 Corona svedese | 120,542 |
| 1 Fiorino olandese | 170,985 |
| 1 Franco belga | 12,415 |
| 1 Franco francese | 125,002 |
| 1 Lira sterlina | 1485,475 |
| 1 Marco germanico | 156,467 |
| 1 Scellino austriaco | 24,049 |
| 1 Escudo Port. | 21,724 |
| 1 Peseta Sp. | 8,925 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mondragone, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Mondragone (Caserta), in liquidazione coatta.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 28 agosto 1968, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mondragone (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo comune, e pone la stessa in liquidazione, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Benedetto De Bottis è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Ettore Mariano, avv. Vincenzo Lanza e rag. Luigi Russo sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Mondragone (Caserta), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo comune, in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1968

*Il Governatore:* CARLI

**(8583)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti di attuario di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale).**

*Norme di espletamento*

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a cinque posti d' attuario di 2ª classe nel ruolo statistico attuariale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

*A*) Diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali; abilitazione all'esercizio della professione di attuario; iscrizione all'albo professionale.

*B*) Età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

*a*) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati:

*b*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*c*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

*d*) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) ed al n. 1 della lettera *d*) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

*e*) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

*f*) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

degli impiegati di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

*C*) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

*D*) Aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

*E*) Godimento dei diritti politici.

*F*) Aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

*G*) Idoneità fisica all'impiego.

Art. 3.

*Presentazione delle domande - Termine e modalità*

*Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2°, Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (Eur), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica.*

*Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

*Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per *alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

*a*) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita.

*Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera* B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

*c*) (qualora siano già alle dipendenze dell'istituto) la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza;

*d*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali, con l'indicazione dell'università o istituto superiore che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

h) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario, con l'indicazione della data in cui l'abilitazione è stata conseguita;

i) la data di iscrizione all'albo professionale;

l) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

m) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

n) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

*L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;*

o) *di essere disposti, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.*

*La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale; per i dipendenti dell'istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.*

Art. 4.

*Presentazione dei titoli - Termine e modalità*

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art .7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

*Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.*

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.

*Commissione giudicatrice*

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto.

Art. 6.

*Prove d'esame e valutazione dei titoli*

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

2) calcolo delle probabilità e statistica matematica e metodologica;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) calcolo differenziale e integrale; calcolo delle probabilità;

2) matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana;

3) matematica delle assicurazioni sociali e tecnica delle assicurazioni sociali;

4) statistica metodologica e matematica; demografia;

5) legislazione sulle assicurazioni sociali.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto; patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 7.

*Votazioni minime*

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su 100 nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata:

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i settanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

*Formazione della graduatoria*

*I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.*

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati ed invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

*a*) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

*b*) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (mutilati ed invalidi di guerra, per fatto di guerra o per servizio; invalidi del lavoro; invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra, per servizio e per lavoro; sordomuti; ex-combattenti e categorie equiparate; profughi).

Art. 9.

*Titoli di precedenza e preferenza: documentazione*

I concorrenti, sotto pena di decadenza dei benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dall'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui ritulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, da cui risulti l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla campetente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

*a*) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

*b*) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

24) sordomuti: certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

*In luogo dei documenti specificati nei punti da 2 a 7 e da 11 a 15, nonchè di quelli indicati ai punti 17, 21 e 23,* i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

*La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.*

### Art. 10.
*Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica*

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto.

*Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:*

*a)* diploma originale di laurea in scienze statistiche ed attuariali.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

*b)* diploma di abilitazione all'esercizio professionale in originale o in copia autentica ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

*c)* certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato;

*d)* estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B)* dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

*e)* certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

*f)* certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

*g)* certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

*h)* copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; qualora gli aspiranti appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

*i)* fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

*I documenti di cui alle lettere* c), e), f) *e* g) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

*Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.*

*Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.*

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.P.S., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

*Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica all'impiego, i candidati risultati vincitori, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.*

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

### Art. 11.
*Nomina ed assunzione in servizio*

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'istituto nei confronti dei dipendenti dell'istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo statistico attuariale della categoria direttiva, e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000, l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 9000), nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità della retribuzione presa a base per il computo della tredicesima mensilità dell'anno cui la gratificazione si riferisce, in relazione al servizio prestato nell'anno medesimo ed alle note di qualifica riportate.

*Il presidente:* FANELLI

ALLEGATO

*Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª* - Viale dell'agricoltura. — 00100 ROMA (EUR)

.l. sottoscritt . . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)

nat. a . . . . . . . . il
(2) . . . . . .
*domanda di essere ammess... a partecipare al concorso per esami e per titoli a 5 posti di attuario di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo statistico attuariale).

A tal fine ..l.. sottoscritt. dichiara:

*a*) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

*b*) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di
(3) .;

*c*) di non aver riportato condanne penali (4);

*d*) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali conseguito il
(indicare giorno, mese ed anno)
presso .,
(indirizzo dell'Università)

*e*) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di attuario in data .,

*f*) di essere iscritto ininterrottamente all'albo professionale dal . .,

*g*) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: .,

*h*) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (5):
. . . . . .;

*i*) di essere residente nel comune di . . . .
(provincia di .) (6).

l. sottoscritt. unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina, .l. sottoscritt. si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

.l. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (7), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . . . .

Firma
. . . . . . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale) (8)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Se dipendente dell'I.N.P.S. indicare la data di assunzione, la qualifica e l'unità funzionale di appartenenza.

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(6) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(7) I dipendenti dell'istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(8) Per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

**(8193)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n 01044 del 13 febbraio 1968, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 54 del 28 febbraio 1968, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono state dichiarate le vincitrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Cavalera Raffaela, classificata al 1° posto della graduatoria delle idonee al predetto concorso ed assegnata in servizio alla 1ª condotta del comune di Galatina, con istanza in data 24 agosto 1968 ha comunicato di dimettersi volontariamente dal servizio con la predetta decorrenza;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione della condotta resasi vacante per effetto delle citate dimissioni, procedendo alla nomina della candidata idonea che segue immediatamente in graduatoria e che ha chiesto, in ordine di preferenza, l'assegnazione della stessa condotta ostetrica;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

L'ostetrica Cimino Elena, classificata al 2° posto della graduatoria delle idonee del concorso di cui in epigrafe, è dichiarata vincitrice della prima condotta ostetrica del comune di Galatina.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce ed a quello del comune di Galatina.

Lecce, addì 27 agosto 1968

*Il medico provinciale:* MAGLIARI

**(8550)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

**Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Vista la lettera in data 22 luglio 1968, con la quale l'ostetrica D'Antonio Elena ha comunicato di rinunziare alla condotta ostetrica del comune di Cannalonga;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica D'Antonio Elena;

Considerato che l'ostetrica Pacelli Carmela Flora, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 291;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Pacelli Carmela Flora è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Cannalonga.

Il sindaco del comune di Cannalonga è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 2 settembre 1968

*Il medico provinciale:* GALLO

**(8591)**

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1968, n. **38.**

**Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le cooperative di produzione e lavoro ed i loro consorzi regolarmente iscritti all'albo regionale degli appaltatori istituito ai sensi della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, debbono essere invitati a partecipare a tutte le gare di appalto indette dall'Amministrazione della Regione autonoma della Sardegna e dagli enti pubblici quando i lavori siano eseguiti con il finanziamento della Regione, per gli importi e le specializzazioni di iscrizioni all'albo.

Art. 2.

Gli appalti di lavori nei quali l'apporto della mano d'opera è prevalente rispetto alla totalità dell'importo, devono essere indetti esclusivamente fra le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi regolarmente iscritti all'albo regionale degli appaltatori di cui alla legge regionale 6 marzo 1956, n. 8.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1956, n. 8, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 agosto 1968

ABIS

---

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1968, n. **39.**

**Garanzia sussidiaria della Regione per i prestiti di esercizio a termini dell'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 26 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, da concedere a termini dell'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314, per l'estinzione di passività derivanti dai prestiti agrari contratti nel periodo dal 1° settembre 1967 al 20 giugno 1968 per l'acquisto di mangimi, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760, dell'art. 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria della Regione. Detta garanzia si esplica sull'ammontare della intera perdita per capitale, interessi e spese che gli istituti di credito ed enti autorizzati al credito agrario di esercizio dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni costituiti in garanzia delle ditte prestatarie inadempienti per almeno due rate semestrali od una annuale.

Art. 2.

La garanzia sussidiaria di cui al precedente articolo si estende a tutti i prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale di importo non superiore ad un milione di lire che saranno concessi a far data dal 1° agosto 1968 in base alla legge 29 novembre 1965, n. 1314.

Art. 3.

Per la garanzia sussidiaria, di cui ai precedenti articoli, sarà costituita apposita gestione le cui spese faranno carico sul capitolo 26697 da istituirsi nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 e denominato « Fondo di garanzia per i prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 29 novembre 1965, n. 1314 ».

A favore di detto capitolo 26697 è stornata la somma di L. 200.000.000 dal capitolo 26101 dello stesso stato di previsione.

Tale somma potrà essere incrementata con ulteriori versamenti da iscriversi nei bilanci futuri.

Art. 4.

Con convenzione da stipulare entro quindici giorni dalla entrata in vigore della presente legge tra l'amministrazione regionale e gli istituti ed enti di cui al precedente art. 1 saranno regolate le modalità di concessione della garanzia sussidiaria.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 agosto 1968

ABIS

**(8553)**

---

LEGGE REGIONALE 28 agosto 1968, n. **40.**

**Contributi ai comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti un contributo sulle spese per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione previsti dall'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Il contributo è pari al 70 per cento della spesa risultante dalla parcella degli onorari del professionista incaricato; non potrà, in ogni caso, superare l'importo di L. 700.000.

Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge i comuni i cui territori ricadono anche in parte nei comprensori turistici delimitati dalla Cassa per il Mezzogiorno, e che possono ottenere da detto ente contributi allo stesso titolo.

In ogni caso non è consentito il cumulo con contributi concessi allo stesso titolo dallo Stato od altri enti pubblici.

Per la determinazione della popolazione è fatto riferimento ai dati dell'Istituto centrale di statistica sulla popolazione residente al 31 dicembre 1966.

Art. 2.

Alla determinazione del contributo e all'assunzione del relativo impegno di spesa provvede, su domanda del comune da presentarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale agli enti locali, il quale

ne dispone altresì la liquidazione non appena approvati dai competenti organi i regolamenti edilizi e gli annessi programmi di fabbricazione.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è istituito il capitolo 14201 « Contributi ai comuni per la redazione dei regolamenti edilizi e degli annessi programmi di fabbricazione », a favore del quale e stornata la somma di L. 80.000.000 dal capitolo 17130 dello stesso stato di previsione.

Art. 4.

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 14201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari successivi al 1968 si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 agosto 1968

DEL RIO

---

## LEGGE REGIONALE 28 agosto 1968, n. 41.

**Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, concernente il ricovero dei lavoratori vecchi ed invalidi e la riabilitazione professionale dei lavoratori.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, è così modificato:

« E' costituito a carico del bilancio della Regione un fondo speciale per provvedere al ricovero e all'assistenza di lavoratori che, pur avendo raggiunto i limiti di età previsti per la liquidazione della pensione di vecchiaia da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o subìto per sopraggiunta invalidità la riduzione della capcità lavorativa a meno di un terzo, risultino non coperti da assicurazione o questa sia tale da dare titolo ad una pensione il cui importo mensile non superi i minimi previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, e siano abbisognevoli di assistenza perchè di condizioni economiche disagiate.

Il diritto al ricovero e all'assistenza permane anche quando tali minimi di pensione dovessero essere modificati ».

Art. 2.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, sono introdotti i seguenti articoli:

Art. 1-*bis*. — « Nell'esame delle domande di ammissione al ricovero e all'assistenza sarà data assoluta precedenza ai lavoratori privi di pensione ».

Art. 1-*ter*. — « E' fatto obbligo ai titolari di pensione liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale negli importi minimi previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, ammessi al ricovero ed all'assistenza, di versare al Fondo speciale di cui al precedente art. 1, a titolo di concorso nelle spese sostenute, la metà dell'ammontare della pensione goduta ».

Art. 1-*quater*. — « Ai lavoratori privi di pensione ammessi al ricovero e all'assistenza a carico del Fondo speciale istituito con la presente legge devono essere concessi i benefici previsti dalla legge regionale 31 marzo 1965, n. 5, e successive modificazioni ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 3 febbraio 1953, n. 1, è così modificato:

« Saranno imputati al Fondo gli eventuali contributi dello Stato, di altri enti e di privati benefattori nonchè gli importi dovuti da parte dei titolari dei minimi di pensione ammessi al ricovero e all'assistenza ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 agosto 1968

DEL RIO

---

## LEGGE REGIONALE 28 agosto 1968, n. 42.

**Difesa dell'agrumicoltura sarda contro il pericolo della « Tristezza ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 30 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione in Sardegna di piante di mandarino « Satsuma » e di limone « Meyer », al fine di evitare la diffusione della malattia da virus denominata « Tristezza ».

Art. 2.

Tutte le piante di mandarino « Satsuma » e le altre piante di agrumi esistenti in Sardegna che risultino al saggio biologico affette da « Tristezza », anche se di aspetto sano e produttivo, debbono essere distrutte.

Art. 3.

Per ogni pianta distrutta è concesso dall'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste tramite l'Osservatorio fitopatologico per la Sardegna una indennità fino a L. 20.000.

Art. 4.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 il capitolo 16650 « Indennizzi per la distruzione di piante di mandarino « Satsuma » e di altre piante di agrumi affette da « Tristezza ».

A favore di detto capitolo è stornata dal capitolo 16612 dello stesso stato di previsione da somma di L. 10.000.000.

Art. 5.

Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 16650 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 agosto 1968

DEL RIO

**(8554)**

---

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.